

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-468 del 01/02/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CAR-BO Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10
Proposta	n. PDET-AMB-2017-487 del 01/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CAR-BO Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CAR-BO Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società CAR-BO Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CAR-BO Srl, c.f 03390520371 e p. iva 00617381207, avente sede legale e stabilimento in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10, ha presentato in data 10/10/2015⁸ al Suap del comune di Calderara di Reno domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di trattamenti termici.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente⁹ e la valutazione di impatto acustico redatta nell'ottobre 2015 da tecnico competente in acustica; tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto è inoltre richiamata l'autorizzazione allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura

In data 15/07/2016 è pervenuto il nulla osta del comune di Calderara di Reno allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura ed alla valutazione di impatto acustico¹⁰.

In data 27/11/2015 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna¹¹

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 1130817 del 10/11/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 21353 del 2016**

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 122401 del 27/08/2013

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13220 del 15/07/2016

¹¹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 137424 del 27/11/2015

- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA, senza fissare prescrizioni sulla base del parere del comune di Calderara di Reno Prot. n°18642 del 06/09/2016 riportato in allegato B al presente atto

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

CAR-BO Srl - Comune di Calderara di Reno - via Piretti n° 10

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamenti termici svolta dalla società CAR-BO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CAR-BO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE

Portata massima	2100 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: FORNI DI RINVENIMENTO

Portata massima	8900 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: POMPE A VUOTO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Poiché il punto di emissione è caratterizzato da un funzionamento discontinuo non è fissata periodicità di analisi a carico della direzione di stabilimento.

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: FORNI DI NITRURAZIONE

Portata massima 750 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Ammoniaca 15 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE

Portata massima 6000 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Ammoniaca 15 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: LAVATRICE

Portata massima 1200 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na₂O) 5 mg/Nm³

Fosfati 5 mg/Nm³

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	1 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E23
PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

EMISSIONE E24
PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

EMISSIONE E25
PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E25 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti.

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: GENERATORE ENDOGAS
EMISSIONE E14
PROVENIENZA: FORNO DI PRERISCALDAMENTO
EMISSIONE E17
PROVENIENZA: BRUCIATORE RISCALDAMENTO SALI DI TEMPRA
EMISSIONE E18
PROVENIENZA: RECUPERO SALI DI TEMPRA
EMISSIONE E19
PROVENIENZA: FORNI DI RINVENIMENTO E RISCALDAMENTO ACQUA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della

norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente espresse o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E24 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.01.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.01.2018 la presa di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CAR-BO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E12, E15, E23, E24 ed annuale per i punti di emissione E1, E2, E16 ed E22.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CAR-BO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CAR-BO Srl - Comune di Calderara di Reno - via Piretti n° 10

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche non contaminate originate dallo stabilimento in comune di Calderara di Reno, via Pirretti n° 10 e recapitate in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno con il proprio parere Prot. n°18642 del 06/09/2016, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **18642**
Tit. **06.09.02** Fasc. **2015/14**
Rif. Prot. n. **2015/26528**

Calderara di Reno, lì 14/07/2016

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna
PEC: aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALE E COPERTO – MATRICE IMPATTO ACUSTICO PER L'IMPIANTO SITO IN VIA PIRETTI, 10 – DITTA -CAR - BO SRL P.I. 00617381207

NULLA OSTA AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO in A.U.A. PROT. 14401/2008;

NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART. 8 c. 6 L. 447/1995;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (Prot. n. 2015/26528 del 10/10/2015): matrice modifica sostanziale stabilimento con emissioni in atmosfera, matrice di impatto acustico, matrice scarichi per il rinnovo in AUA dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque meteoriche reflue di dilavamento piazzale dell'impianto sito in Piretti, 10, inoltrata al SUAP in data 10/10/2015 col prot. n. 26528 dalla ditta Car - Bo S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BOLOGNA) Piretti 10 - P.I. 00617381207 in qualità di richiedente, legalmente rappresentata da Gianni Gamberini nato a Argelato (BO) il 24/05/1934;

Vista l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. n. 14401 del 23/05/2008, intestata alla Società Car - Bo S.r.l. - P.I. 00617381207, nella persona del legale rappresentante del Sig Gianni Gamberini, relativa alle "ACQUE REFLUE DOMESTICHE" così come definite dall'art. 74 della sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006 comma 1, lettera g) e delle acque meteoriche provenienti dal coperto e di dilavamento riferibili allo stabilimento produttivo in via Piretti, 10, di cui viene richiesto il rinnovo.

Vista la mancanza di comunicazioni relative alla modifica del ciclo produttivo e alla modifica della raccolta delle acque reflue interne all'impianto, si considerano le condizioni e la natura degli scarichi immutati rispetto all'autorizzazione di cui si richiede il rinnovo, pertanto la natura degli scarichi è la seguente:

- acque reflue domestiche originate esclusivamente da bagni e servizi come definite all'art. 74, comma 1), lettera g), Sezione II Titolo I D.Lgs. 152/2006;

R:\Documenti\2015\110110353cb544a56d1104db59912b1446b37a7af0010.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

– acque reflue meteoriche provenienti dal coperto e dal dilavamento piazzale in cui non sono svolte lavorazioni a rischio;

afferenti al depuratore di Calderara di Reno previa raccolta nella rete fognaria a servizio dell'attività il cui tracciato e le sue caratteristiche sono rappresentate e descritte negli elaborati grafici e nella documentazione allegata alla domanda di cui all'Autorizzazione a rinnovo.

Visto il parere favorevole espresso da ARPA – Sezione Provinciale di Bologna Via Triacini, 17 in merito alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Sinapoli n. 2203/15 acquisito con P.G. 30692/2015 in data 30/11/2015) nel quale l'agenzia si esprimeva sulla matrice impatto acustico vista la documentazione allegata alla domanda quale:

– relazione d'impatto acustico dello studio Bioikos del 02/10/2015 redatta dal Dott. Luca Stanzani; oltre ad aver eseguito rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno presso il ricettore più sensibile esposto, che hanno confermato la valutazione del tecnico di parte.

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA:

- AL RINNOVO IN AUA DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. 14401/2008;**
- IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART. 8 c. 6 L. 447/1995;**

alla Società **Car - Bo S.r.L. P.I. 00617381207**, sita in Via Piretti 10.

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

R:\Documenti\2015\110110353cb544a56d1104db59912b1446b37a7af0010.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"
Geom. Fabio Cimatti
(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale"



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.